

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Ersilia Manzo
Dottore Commercialista
Revisore legale
Matteo Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Gloria Mango
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Migliozi
Dottore Commercialista
Revisore legale
Francesco Campobasso
Dottore Commercialista
Revisore legale
Pietro Signoriello
Dottore Commercialista
Revisore legale
Remo Signoriello
Avvocato
Chiara Fabbrini
Avvocato
Filomena A. Costanzo
Avvocato
Andrea Scognamiglio
Avvocato
Valeria Di Domenico
Avvocato
Eugenia Pizzicato
Accountant
Ivan Cevoli
Accountant
Cristina Vinciotti
Accountant
Marco Fabbrini
Consultant
Michela Luciano
Consultant
Luigi Fedele
Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia
Finanza Straordinaria

Napoli, lì 19 dicembre 2024

CIRCOLARE N.11/2024

Indennità una tantum di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti- ulteriori chiarimenti

Con la circ. 19.11.2024 n. 22, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'indennità *una tantum* di 100,00 euro per i lavoratori dipendenti.

Fermo restando i requisiti relativi al possesso di un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro e alla capienza d'imposta (requisiti che non sono stati oggetto di modifiche), l'indennità *una tantum* può essere erogata al lavoratore dipendente che abbia almeno un figlio fiscalmente a carico (ai sensi dell'art. 12 co. 2 del TUIR), anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

Ne deriva quindi che il *bonus*, fermo restando quanto previsto in materia di incumulabilità, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. "monogenitoriale

-Secondo acconto IRPEF al 16 gennaio 2025

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite un comunicato stampa, ha reso nota l'approvazione di un emendamento al D.L. 155/2024 (c.d. D.L. "fiscale") che prevede, per il periodo d'imposta 2024, il **differimento al 16 gennaio 2025** dei termini di versamento del **secondo acconto** dovuto in base al modello Redditi 2024, **ad esclusione di contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi INAIL.**

Il differimento è destinato alle sole **persone fisiche titolari di partita IVA** che nel 2023 abbiano dichiarato ricavi o compensi **non superiori a € 170.000**; per tutti gli altri soggetti il termine rimane invariato al 2 dicembre 2024.

Dal beneficio sono **esclusi** le persone fisiche "non titolari" di partita IVA, compresi i soci di società e associazioni "trasparenti", sempre che non siano titolari di una propria partita IVA e i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

Il versamento del secondo acconto per i soli soggetti indicati può avvenire in un'unica soluzione al 16 gennaio 2025 o in cinque rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data, con l'applicazione di interessi in misura fissa pari al 4% annuo.

-Fusione per incorporazione e scissione - Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da interventi "edilizi"

Nel principio di diritto 15.11.2024 n. 4, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche i crediti fiscali presenti nel "Cassetto fiscale" della società scissa/incorporata che derivano da interventi "edilizi" per i quali i committenti hanno optato per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, possono essere utilizzati dall'incorporante o dal beneficiario della scissione senza che sia necessaria alcuna formalizzazione e/o comunicazione da trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in quanto il "passaggio" non rientra tra quelli previsti dal citato art. 121.

-Ingresso nel regime forfetario nel secondo anno dall'inizio dell'attività - Applicazione dell'aliquota al 5% - Esclusione

L'art. 1 co. 65 della L. 190/2014 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota al 5%, per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività per la quale intende applicare il regime agevolato, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non deve essere superiore al limite di 85.000,00 euro

Con la risposta a interpello 22.11.2024 n. 226, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dell'aliquota di imposta sostitutiva al 5%, prevista dall'art. 1 co. 65 della L. 190/2014, va applicata continuativamente per il primo quinquennio di inizio della nuova attività.

Restano quindi esclusi dall'applicazione dell'aliquota agevolata i contribuenti che, in sede di inizio dell'attività, per effetto della presenza di una causa di esclusione, adottano il regime ordinario e solo successivamente, ma sempre nell'ambito del primo quinquennio di attività, entrano nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività

-Avvisi bonari- disponibilità all'interno del "cassetto fiscale" del contribuente

Con il provv. 19.11.2024 n. 419815, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per rendere disponibili, all'interno del "Cassetto fiscale" del contribuente, le funzionalità per la consultazione e la gestione delle comunicazioni inerenti agli esiti della liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), c.d. "avvisi bonari", permettendone la gestione completamente *on line*.

-Imposta di bollo sulle fatture elettroniche- ritardato, omesso o insufficiente versamento

Nel provvedimento vengono definite le modalità di accesso e l'utilizzo del servizio. Entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni relative all'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

- il soggetto destinatario della comunicazione o l'intermediario da questi delegato può richiedere assistenza tramite il canale CIVIS, funzionalità "CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche";
- una volta effettuato l'accesso alla propria area riservata, il contribuente individua la comunicazione, inserendo le informazioni richieste e i chiarimenti utili a rideterminare, eventualmente, le somme dovute.

-Inoperatività della piattaforma cessione dei crediti fino al 07.01.2025

Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, il provv. 21.11.2024 n. 422331 precisa che la "Piattaforma cessione crediti" non sarà disponibile dal 1° al 7.1.2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino al 7.1.2025.

-Requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo Settore

L'art. 22 co. 4 del DLgs. 117/2017 prevede che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio minimo di associazioni e fondazioni possa essere costituito, oltre che da una "*somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni*", anche da "*beni diversi dal denaro*".

Rientrano in tale definizione le "*cose che possono formare oggetto di diritti*" (ad esempio, brevetti, marchi, ecc.), ma non i diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo.

Non è quindi consentito procedere al riconoscimento della personalità giuridica nel caso in cui l'ente sia costituito mediante conferimento di opere, di servizi o di crediti

-Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
16.12.2024	Saldo IMU 2024	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2024: - sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2024; - con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata.
	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi: - la settima rata, se la prima rata è stata versata entro l'1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica); - la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024; - la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.
	Versamento rata saldo IVA 2023	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2023 (modello IVA 2024).
	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di novembre 2024; - versare l'IVA a debito.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2024; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Entro il termine in esame devono essere versate anche le ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nei mesi da gennaio ad ottobre 2024, se non sono state versate perché di importo complessivamente non superiore al limite di 100,00 euro.

16.12.2024	Versamento acconti da 730/2024	In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024, i sostituti d'imposta devono versare: - il secondo o unico acconto, dovuto per il 2024, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; - che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.
27.12.2024	Versamento acconto IVA	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA relativo al 2024.
	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di novembre 2024, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica.
30.12.2024	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2024 al 30.6.2024: - devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2024 cui era obbligato il defunto; - possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2022 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023; Inoltre, devono provvedere al versamento: - dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi; - dovute dal defunto in relazione all'anno 2023. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: - nell'anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; - nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.
31.12.2024	Rimborsi modelli 730/2024 integrativi	I sostituti d'imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2024 integrativo, i relativi rimborsi.

31.12.2024	Opzione per il regime ex L. 398/91	Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le <i>pro loco</i>, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398: • alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale; • a decorrere dal 2025.
	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2024.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

